

Codice A1617A

D.D. 9 novembre 2022, n. 616

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1 area R26 in Frazione San Sicario Alto Località Clos de la Chapelle - comune di Cesana Torinese Richiedente: Società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016).



ATTO DD 616/A1617A/2022

DEL 09/11/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1
area R26 in Frazione San Sicario Alto Località Clos de la Chapelle - comune di
Cesana Torinese
Richiedente: Società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016)

Visti:

- la richiesta di autorizzazione presentata in data 12/09/2022, protocollo in ingresso n° 108355/A1617A, dalla società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1 area R26, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, al foglio n° 55, particelle n° 337, 324, 431, 432 e 435, Frazione San Sicario Alto Località Clos de la Chapelle;
- la nota prot. n° 110861/DA1617A in data 16/09/2022 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione integrativa, si informava che l'istanza sarebbe stata istruita quando fosse stata presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota la documentazione richiesta e che i termini per la conclusione del procedimento venivano sospesi per un tempo massimo di trenta giorni;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 20/09/2022, protocollo in ingresso n° 112607/DA1617A;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 10/10/2022, protocollo in ingresso n° 122362/DA1617A;
- la nota prot. n° 110867/DA1617A in data 16/09/2022 con cui questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021,
- il verbale in data 07/11/2022 a firma del Funzionario incaricato, Dott. For. Peterlin Gabriele, della istruttoria tecnica svolta sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto

idrogeologico del territorio, gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della richiesta presentata dalla società M.G. Immobiliare s.r.l., volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo ambito NI-1 area R26 nel comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che in base all'attività istruttoria svolta risulta che:

- l'intervento proposto:
 - è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
 - rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- il progetto in esame riguarda interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo complesso residenziale inserito nel progetto urbanistico previsto dal Piano Particolareggiato San Sicario Alto 2006 - Ambito di Intervento NI-1 Unità di Intervento Area R26, inserito nel P.R.G.C. adottato con D.C.C. n° 1 del 28/01/2019;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 4.959 m³ e interessa una superficie di 2.437 m²;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'area interessata dell'intervento di edificazione è attualmente adibita a parcheggio per automezzi, situato su un terrazzamento in lieve pendenza, a una quota compresa tra 1700 e 1710 m.s.l.m. E' prevista l'edificazione di un unico corpo di fabbrica pluripiano con una conformazione volumetrica a gradoni, collegato alla viabilità esistente attraverso un accesso pedonale e veicolare;
- l'intervento non interessa superficie boscata e comporterà la asportazione di isolati esemplari di larice di origine presumibilmente artificiale aventi scopo ornamentale, non costituenti bosco secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009;
- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima pari a 1.000,00 €;
- il richiedente è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo pari a 528,58 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 634,30 €;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), a realizzare un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1 area R26, da eseguire su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, al foglio n° 55, particelle n° 337, 324, 431, 432 e 435, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le

modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 44289/DA1813C in data 19/10/2022, pervenuto in data 19/10/2022, prot. n° 127959/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Società M.G. Immobiliare s.r.l. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società M.G. Immobiliare s.r.l (P. IVA 08975970016) a realizzare un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1 area R26, da eseguire su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, al foglio n° 55, particelle n° 337, 324, 431, 432 e 435, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e con le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), con sede in Piazza Castello, 17 - 20121 Milano, a realizzare un nuovo complesso abitativo Ambito NI-1 area R26, da eseguire su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, al foglio n° 55, particelle n° 337, 324, 431, 432 e 435, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 44289/DA1813C in data 19/10/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico competente;
- b) è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima pari a 1.000,00 € prima dell'inizio dei lavori;
- c) è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie ragguagliata pari a quella trasformata o modificata o, in alternativa, al versamento del corrispettivo pari a 528,58 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 634,30 €. Qualora si optasse per la realizzazione del rimboschimento, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato specifico progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia;

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

5) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre

2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino

Data

Prot. n° (*)/A1813B

Class: ATZVI_A1813/A1800A, 861/2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore Tecnico Piemonte Nord
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89

Richiedente: M.G. Immobiliare s.r.l.

Intervento: realizzazione di un nuovo complesso abitativo R26

Comune sede intervento: Cesana Torinese Frazione San Sicario Alto
Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 38884 del 16/09/2022 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente, originale ed integrativa, si esprime quanto segue.

- l'intervento in oggetto costituisce parte del completamento del Piano Particolareggiato "Sansicario Alto – 2006", collocato all'arrivo dal borgo storico di San Sicario in prossimità della stazione di arrivo della telecabina di Cesana Torinese, e immediatamente a valle della stazione di partenza della seggiovia Sellette – Ski Lodge;
- nell'area "Clos de la Chapelle" prevista dal PP Sansicario Alto 2006 sono previste: un'Area Residenziale (R26 – R27 disposta su totali 6.206 mq), e un'Area Hotel turistico ricettivo (H28 – H29 disposta su totali 23.531 mq); l'intervento in oggetto insiste esclusivamente sulla U.M.I. R26;
- l'area di intervento è individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico del comune di Cesana T.se del PRGC vigente, con la classificazione di IIc e IIIb2 di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica. La Classe IIc è considerata area a pericolosità geomorfologica moderata, mentre nella Classe IIIb2 gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente, pertanto sono previsti interventi di monitoraggio territoriale, per il quale è stato predisposto un sistema di monitoraggio costituito da n. 2 piezometri e n. 1 tubo inclinometrico, che dovrà essere mantenuto operativo anche in seguito alla realizzazione degli interventi edificatori;
- attualmente l'area specifica dell'intervento è occupata da un parcheggio per auto disposto su un piano a lieve pendenza, a una quota compresa tra 1700 e 1710 m s.l.m.; l'intervento prevede la realizzazione di un unico corpo di fabbrica pluripiano con una conformazione volumetrica a gradoni;



- l'edificio è progettato secondo una maglia strutturale regolare con struttura tradizionale in c.a., costituita da platea di fondazione alla base del livello -1, pilastri in elevazione e solette in travi e pignatte per garantire la distribuzione dei carichi dall'alto verso il basso;
- per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, dai sondaggi effettuati l'area risulta prevalentemente caratterizzata da depositi glaciali, pertanto viene ipotizzato che questi siano scarsamente permeabili con valori di conducibilità compresi tra da 10^{-8} e 10^{-6} m/s. Nonostante questo, possono localmente essere sede di falde temporanee, confinate e sospese; nel piezometro installato Pz1 non è stata osservata la presenza di alcuna falda idrica;
- dal punto di vista geologico l'area di intervento è caratterizzata da depositi glaciali riconducibili al Supersintema del Moncenisio e da substrato metamorfico con protolite oceanico; i depositi rilevati mediante i sondaggi effettuati in sito sono rappresentati da una coltre di terreno vegetale associato a livelli ghiaiosi, posti al tetto di depositi ghiaioso-limosi, sabbioso-limosi e limi sabbiosi in matrice generalmente sabbioso-limosa in percentuali variabili; il basamento metamorfico non risulta essere affiorante nell'area di intervento;
- nella cartografia SIFRAP, PTC2, CARG e nella Carta dei dissesti della Variante urbanistica al PRGC l'area è compresa all'interno di una estesa (DGPV), ma in corrispondenza di queste zone non sono stati osservati indizi di presunta instabilità e l'elaborazione dei dati PSInSAR non rileva la l'esistenza di spostamenti superficiali collegati a fenomeni gravitativi, nel settore di Sansicario Alto;
- il versante dell'area di studio è stato parzialmente interessato ed è potenzialmente soggetto all'innescio di fenomeni valanghivi, ma nessun fenomeno ha mai raggiunto il sito di interesse;
- La DGR n. 6-887/2019 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) classifica il territorio comunale di Cesana Torinese in zona sismica 3;
- sono stati realizzati 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (Pz1 e I1 fino a -10 m dal p.c.) eseguiti nei mesi di settembre e ottobre 2020. Così come indicato dalle norme del PRGC relative alla Classe IIIb2, il sondaggio Pz1 è stato attrezzato con un piezometro in PVC di lunghezza complessiva pari a 10 m. protetto mediante pozzetto carrabile 30x30 cm. Il sondaggio I1 è stato invece completato con un tubo inclinometrico in alluminio fino a 10 m di profondità, anch'esso protetto con pozzetto carrabile 30x30 cm. Tali strumenti verranno mantenuti attivi anche in seguito alla realizzazione delle opere in progetto al fine di consentire eventuali monitoraggi periodici;
- sono state eseguite inoltre 6 prove penetrometriche di tipo S.P.T. realizzate all'interno dei fori di sondaggio; 4 prove penetrometriche dinamiche e indagini sismiche di tipo MASW;
- sono state distinte cinque unità litologiche (A-E) di cui le unità litologiche C e D risultano essere associate a corpi lenticolari e circoscritti, presenti all'interno dell'unità E che rappresenta il corpo geologico arealmente più esteso. E' stato definito l'assetto litotecnico locale: 0-0.9 Unità litotecnica A (Terreno vegetale, livelli ghiaiosi e terreno di riporto antropico); 2.8-5.5 Unità litotecnica B (Limo sabbioso con ghiaia); 0.9-10 Unità litotecnica C (Sabbia eterometrica con scaglie e frammenti rocciosi e sabbia limosa con clasti);
- è stata identificata la categoria di sottosuolo quale B e valutata l'azione sismica; è stato definito il modello geotecnico e i valori caratteristici e di progetto dei parametri geotecnici e delle resistenze;
- sono state eseguite le verifiche di sicurezza di tipo geotecnico (GEO), riguardanti la stabilità globale del complesso opere di scavo e di riporto-versante, condotte in riferimento a quanto indicato al Capitolo 6.8 delle NTC 2018, realizzate secondo la combinazione di carico Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2) tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali; per le sezioni significative verificate non sono emerse condizioni di instabilità o di stabilità precaria né per quanto riguarda la configurazione del pendio allo stato attuale né in configurazione di progetto.



Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotto e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- così come espresso nella Relazione geologica e geotecnica, le verifiche condotte hanno evidenziato un valore relativo alla resistenza di progetto R_d (SLU) per una platea di fondazione, calcolata mediante l'Approccio 2, pari ad almeno 303 kN/m². Viste le caratteristiche granulometriche dei terreni di fondazione, in sede di progettazione strutturale dovrà essere rivolta particolare attenzione alla valutazione dei possibili cedimenti differenziali;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti



devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;

- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- dovrà essere comunicata la data di inizio ed ultimazione dei lavori e di chiusura del cantiere al Comando Stazione Carabinieri Forestale pertinente per territorio ed al Settore scrivente. Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Elio Dott. For. Pulzoni)
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
(Barbara Nervo)